

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani (art. 14, lett. b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

*(aprile- giugno 2018)*

**AGRICOLTURA**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-339/18	Consiglio di Stato	Interpretazione del diritto dell'Unione europea volta a stabilire gli effetti giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, dell'art 2, par. 2, c. 3 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel fatto che la norma nazionale prevede l'obbligo, a carico degli acquirenti, del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta. Dubbio se una tale violazione comporta l'insussistenza dell'obbligazione per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa fosse in contrasto con il diritto dell'Unione.
C-338/18	Consiglio di Stato	Interpretazione del diritto dell'Unione europea volta a stabilire gli effetti giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, dell'art 2, par. 2, c. 3 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore

		<p>del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel fatto che la norma nazionale prevede l'obbligo, a carico degli acquirenti, del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta. Dubbio se una tale violazione comporta l'insussistenza dell'obbligazione per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa fosse in contrasto con il diritto dell'Unione</p>
C-337/18	Consiglio di Stato	<p>Interpretazione del diritto dell'Unione europea volta a stabilire gli effetti giuridici della violazione, da parte di una norma nazionale, dell'art 2, par. 2, c. 3 del Reg. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, laddove la violazione consiste nel fatto che la norma nazionale prevede l'obbligo, a carico degli acquirenti, del prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai singoli produttori conferenti, a fronte del citato regolamento che prevede che l'acquirente è autorizzato (e non obbligato) ad effettuare la trattenuta. Dubbio se una tale violazione comporta l'insussistenza dell'obbligazione per i produttori di corrispondere il prelievo supplementare (invalidità derivata) e se sia necessario procedere alla disapplicazione del criterio di priorità adottato per la ripartizione del prelievo imputato in eccesso, a favore dei produttori in regola con i versamenti, ossia i produttori che hanno comunque rispettato la citata norma nazionale sebbene la stessa fosse in contrasto con il diritto dell'Unione</p>

**AMBIENTE**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-212/18	Tribunale Amministrativo del Piemonte	Qualificazione di un bioliquido come rifiuto. Interpretazione dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e dell'art. 13 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, volta a chiarire la compatibilità con il diritto UE di disposizioni nazionali che qualificano un bioliquido (olio vegetale) come "rifiuto", nel caso in cui si intenda utilizzarlo come combustibile, e come una sostanza che ha "cessato di essere rifiuto" ("end of waste") nel caso in cui lo stesso è destinato alla produzione di biodiesel, nonché la compatibilità con il diritto UE della mancata previsione di un obbligatorio coordinamento tra la disciplina dell'autorizzazione degli impianti a biomasse e l'aggiornamento dell'elenco dei combustibili utilizzabili
C-305/18	Tribunale Amministrativo del Lazio	Interpretazione artt. 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Gerarchia dei rifiuti. Compatibilità eurounitaria della normativa nazionale, primaria e secondaria, che qualifica solo gli impianti di incenerimento quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale senza aver dato, da parte del legislatore interno, una simile qualificazione anche agli impianti volti al trattamento dei rifiuti ai fini del del riciclo e riuso.

**AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI**

<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-255/18	Tribunale Amministrativo del Lazio	Interpretazione della direttiva n. 2014/59, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), e del Regolamento delegato (UE) 2015/63 della

		Commissione, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (dubbio sulla legittimità dell'operato di Banca d'Italia di assoggettare agli obblighi euro-unitari di contribuzione per il 2015 di una banca che, nell'anno considerato, ha operato sul territorio italiano prima in modo autonomo e, successivamente, a seguito di fusione per incorporazione, come succursale di una banca tedesca).
<b>APPALTI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
C-309/18	Tribunale Amministrativo del Lazio	Affidamento del servizio di raccolta differenziata e trasporto rifiuti solidi urbani. Procedura di gara. Compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale – decreto legislativo 50/2016 – secondo la quale l'omessa separata indicazione dei costi della manodopera nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di servizi pubblici determina, in ogni caso, l'esclusione della ditta offerente senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell'ipotesi in cui l'obbligo di indicazione separata non sia stato specificato nella documentazione di gara e, ancora, a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l'offerta rispetti effettivamente i costi minimi della manodopera, in linea peraltro con una dichiarazione all'uopo resa dalla concorrente.
C-333/18	Consiglio di Stato	Interpretazione dell'articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/UE, inerente le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori. Dubbio se tale articolo consente che, allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio, sia rimessa al Giudice, in virtù dell'autonomia

		processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell'interesse dedotto nel il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale e escludente reputato fondato.
C-322/18	Tribunale Amministrativo del Lazio	Trasporto pubblico passeggeri - Aggiudicazione di contratti di servizio pubblico. Interpretazione del Reg. n. 1370/2007, articolo 5, par. 2, che istituisce un quadro normativo comune per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Dubbio se il predetto articolo 5 debba o meno trovare applicazione anche agli affidamenti aggiudicati in epoca precedente all'entrata in vigore del medesimo regolamento. Nozione di "operatore interno".
C-324/18	Consiglio di Stato	Compatibilità con la disciplina UE in materia di appalti pubblici – articolo 57, par 4, della direttiva 2014/24/UE - della disciplina italiana per effetto della quale , definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il "grave illecito professionale ", stabilisce che, nel caso in cui l'illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto, l'operatore può essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all 'esito di un giudizio".
<b>CONCORRENZA E AIUTI DI STATO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
Cause riunite C-180/18, C-286/18 e C-287/18	Consiglio di Stato	Incentivi per la produzione di energia fotovoltaica. Interpretazione dell'art. 3, comma 3, lett. a), della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento, volta a chiarire la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta di disporre con successivi decreti attuativi, la riduzione o l'azzeramento delle tariffe incentivanti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in precedenza stabilite

C-284/18	Corte di Cassazione	Compatibilità con l'art. 106, par. 2, TFUE e con l'inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG), di una norma nazionale secondo cui viene istituita e mantenuta -anche a seguito della privatizzazione dei servizi di "bancoposta" erogati da Poste Italiane s.p.a.- una riserva di attività (regime di monopolio) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI tenuto conto che a decorrere dal 1997, è consentito ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi di modalità di pagamento e riscossione attraverso il sistema bancario
----------	---------------------	--

### GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-213/18	Tribunale ordinario di Roma	Trasporto aereo – Competenza giurisdizionale. Interpretazione dell'art 33 della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, cd. Convenzione di Montreal (dubbio se, nel caso in cui una parte che abbia subito un ritardo o la cancellazione di un volo ha richiesto congiuntamente oltre alle indennità forfettarie e standardizzate anche il risarcimento del danno, si debba applicare solamente l'art 33 della Convenzione di Montreal ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale internazionale e della competenza territoriale interna o se quest'ultima sia comunque determinata dal reg. 2001/44 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)

### LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-245/18	Tribunale ordinario di Udine	Servizi di pagamento nel mercato interno. Interpretazione degli articoli 74 e 75 – obblighi e responsabilità del prestatore dei servizi - della direttiva

		2007/64 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. (dubbio se, nel caso di errata o inesatta esecuzione di una operazione di pagamento, la responsabilità debba applicarsi solamente al prestatore del servizio di pagamento di chi ordina l'esecuzione o debba estendersi anche al prestatore del servizio di pagamento del beneficiario).
<b>SALUTE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Giudice del rinvio</b>	<b>Oggetto</b>
Cause riunite C-199/18 e C-200/18	Consiglio di Stato	Interpretazione dell'art 27 del Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Obbligo di pagamento di tasse per i controlli veterinari a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove questi svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all'attività di allevamento degli animali. Nozione di imprenditore agricolo.